



## CONVENZIONE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI AL CSI-PIEMONTE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA

### Tra

La Città di Torino con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città - 1 (C.F. 00514490010), in persona \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Torino presso la sede del Comune (nel seguito Città)

e

Il CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino Corso Unione Sovietica - 216 (C.F. 01995120019), in persona \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Torino presso la sede del Consorzio, (nel seguito CSI)

### PREMESSO CHE

- il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa” (art. 3 L.R. n. 48/75);
- il CSI è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e costituisce ente strumentale, nonché struttura in house, degli Enti consorziati, i cui interessi rappresentano le funzioni – con riferimento all’ambito di competenza– oggetto dell’attività consortile;
- il CSI, in ragione del conferimento operato dagli Enti consorziati attraverso la sua costituzione, agisce quale ente direttamente incaricato ad operare in loro vece nell’ambito dei Sistemi Informativi;
- il CSI, con Verbale di Assemblea Straordinaria di cui all’atto rogito notaio Sicignano Rep. n. 37597/15392 registrato a Torino in data 16/06/2005 al n.5103 ha deliberato la modifica all’articolo 1 comma 2 dello Statuto del CSI, consistente nella proroga della durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2105;
- lo Statuto del CSI definisce agli artt. 4, 5 e 7 le finalità, le attività istituzionali e i rapporti tra CSI e gli Enti Consorziati;
- in particolare lo Statuto del CSI all’art. 4 comma 2 lettera a) stabilisce che il CSI progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;
- il CSI è ente strumentale di tutti i suoi consorziati (enti pubblici, enti



strumentali interamente pubblici – entrambi anche in forma associata – e società a totale partecipazione pubblica) i quali esercitano nei suoi confronti il controllo analogo fra l'altro attraverso la nomina diretta di loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione; l'art. 5, comma 2, dello Statuto prevede inoltre che il Consorzio eserciti le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata o semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;

-l'art. 7 comma 1 dello Statuto del CSI stabilisce che i rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità con il piano delle attività annuale, sono definiti in programmi attuativi o tramite apposite convenzioni o atti di affidamento che assicurano al CSI la remunerazione dei fattori di produzione;

-ai sensi dell'articolo 7 comma 2 dello Statuto del CSI, ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle "finalità e compiti" del Consorzio, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e dall'art. 4 dello Statuto;

-il terzo comma dell'art. 7 dello Statuto del CSI stabilisce che: "I servizi e/o le forniture posti a disposizione degli Enti consorziati sono definiti, periodicamente, in un documento approvato dal Consiglio d'Amministrazione, in cui vengono definite le caratteristiche dei servizi da erogarsi, le modalità di richiesta da parte degli Enti consorziati, le modalità e le tempistiche di realizzazione, la quantificazione dei corrispettivi, e le modalità di rendicontazione dell'attività svolta";

-in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all'osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l'esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l'obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi;

-la Città è Ente consorziato sostenitore del CSI e dunque può procedere – anche in ragione di quanto sopra - all'affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell'oggetto consortile e di quanto previsto dallo Statuto, ovvero nel rispetto delle funzioni strumentali del Consorzio come ivi riconosciute e richiamate;

-l'art. 10 del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" individua le operazioni esenti IVA;

-la Legge Finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 261, lett. b, e 262) ha introdotto modifiche normative in materia di revisione del regime di esenzione delle prestazioni rese tra soggetti collegati che svolgono attività esenti;

-l'art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n.133 del 2008 ha dato completa attuazione alle modifiche normative di cui al punto precedente;

-l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 23/E del 8 maggio 2009 ha definito al punto 2 il Regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti che non hanno diritto alla detrazione (art. 10, secondo comma, DPR n. 633 del 1972);



- l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2011 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci (art. 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972);
- il Consiglio di Amministrazione del CSI, coerentemente a quanto indicato all'art. 7 comma 3 dello Statuto, ha approvato nella seduta del 24.03.2015 la "Struttura del Catalogo dei Servizi e principi che ne governano l'utilizzo";
- la Città ed il CSI in data 01.07.2013 hanno sottoscritto la "Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per le prestazioni di servizi in regime di esenzione IVA e le cessioni di beni in regime di IVA" valevole per il periodo 01.07.2013-30.06.2016;
- l'art. 18 comma 1 della Convenzione sopra richiamata prevede che le Parti possano concordare le modalità dell'eventuale rinnovo o prosecuzione dei servizi dodici mesi prima della scadenza della medesima;
- la Città con note prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha presentato dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA nel corso dell'anno \_\_\_\_\_;
- il dettaglio dei servizi oggetto della presente Convenzione è contenuto negli Allegati Tecnici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- il testo della presente Convenzione è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

#### **DATO ATTO CHE**

I servizi oggetto della presente convenzione sono erogati nel quadro definito dal D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., art. 68;

I diritti di proprietà e/o sfruttamento del sw, in accordo a quanto stabilito dalla Deliberazione Consiglio Comunale n. 2015 06757/027 del 17/12/2015 , sono stati congiuntamente definiti da Regione Piemonte, Città metropolitana e Città di Torino con comunicazione inviata a codesto Consorzio in data 20/06/2016 ( prot. 981);

Regione Piemonte, Città metropolitana e Città di Torino hanno altresì convenuto circa la necessità di predisporre modalità incisive e condivise di offerta e monitoraggio delle attività di gestione e di sviluppo da parte di CSI Piemonte, ed a tal fine verrà costituito un gruppo di lavoro che procederà entro il 31 dicembre 2016 alla definizione delle nuove modalità, compresa la eventuale modifica degli allegati tecnici alla presente Convenzione;

**Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:**

#### **PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI**



Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 1 Programmazione, indirizzi, impegni e controlli**

1. La Città di Torino, coerentemente con quanto indicato in premessa, riconosce il CSI quale proprio ente in house e strumentale in ambito informatico, in coerenza con le funzioni riconosciutegli ed attribuitegli all'atto di consorzio ovvero con la presente Convenzione, nonché in coerenza con le funzioni strumentali attribuite allo stesso CSI dalla legge costitutiva e dal suo Statuto, qui integralmente richiamati e fatti propri.
2. La Città, coerentemente con quanto sopra indicato, esercita altresì il controllo analogo sul Consorzio, anche mediante gli specifici strumenti di controllo dei servizi così acquisiti, come di seguito precisati, ivi compreso lo Steering Committee di cui al successivo art. 9.
3. La Città riconosce altresì che il Patto Consortile che la lega al CSI, unitamente agli altri soggetti consorziati, rappresenta la volontà di mettere a fattor comune un interesse condiviso ovvero l'obiettivo di innovazione tecnologica ed organizzativa che la stessa persegue così da ottenere vantaggi in termini economici e realizzativi per se' e per gli altri Enti consorziati; in particolare, la Città riconosce al Consorzio il valore aggiunto, intrinseco alla propria natura, funzione e ruolo, di gestione evoluta di sistemi informativi complessi, con modalità tali da garantire economie di scale, efficienze e efficacia operativa non altrimenti raggiungibili;
4. In ragione, e nel rispetto di quanto sopra – sempre fatta salva una verificata minore onerosità del Consorzio, anche desunta da interlocuzioni con il mercato effettuate dagli uffici della Città - la Città si impegna sin d'ora a mantenere l'acquisizione dei servizi condivisi presso il CSI come definiti al successivo articolo 2.
5. Sempre nell'ottica di quanto sopra esposto, la Città, al fine di valorizzare gli asset consortili nei termini e nelle forme consentite dalla legge e determinate nelle sedi competenti, si rende disponibile a regolamentare – con separato atto approvato dal competente organo della Città – modalità di trasferimento, anche solo temporaneo, degli asset e del know how di titolarità o co-titolarità della Città medesima che risultano nella disponibilità del CSI per il perseguimento delle finalità consortili oltre che per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione;
6. La Città partecipa fattivamente quindi, anche mediante il corretto esercizio del potere di controllo analogo che le spetta, alle funzioni di indirizzo e controllo per favorire la crescita e la valorizzazione del CSI quale Ente al servizio proprio e di tutti gli Enti consorziati.
7. La Città definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione di CSI, come anche di seguito precisato, relativamente alle attività affidate, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell'organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, promuovendo l'analisi dei costi, del rendimento della gestione e delle decisioni organizzative del servizio reso. La Città esercita il controllo sull'attuazione degli affidamenti conferiti a CSI e valuta gli effetti della gestione delle attività al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti. Il CSI, si impegna a sua volta a coinvolgere adeguatamente la Città nelle attività alla stessa destinate, assicurando la massima trasparenza e condivisione nella gestione delle stesse.
8. In analogia a quanto stanno effettuando gli Enti consorziati, il CSI si impegna a realizzare gli interventi di spending review interna, e a riferire sui risultati



- conseguiti allo Steering Committe di cui al comma seguente.
9. Per le finalità di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8, le Parti danno atto di avere istituito uno Steering Commitee, la cui composizione e modalità operative sono state definite in apposito documento (prot. n. 318 del 26.03.2014), come ulteriore e specifico strumento tramite cui la Città può esercitare con maggiore efficacia il controllo analogo, anche con riferimento agli specifici servizi affidati al Consorzio. Detto strumento ha lo scopo di definire e condividere una maggiore pianificazione ed una conseguente migliore programmazione delle attività finalizzate ad obiettivi di innovazione, efficacia, qualità ed efficienza. La Città esercita le funzioni del controllo analogo previste in caso di affidamenti in-house anche attraverso lo strumento dello Steering Committee. Lo Steering Commitee individua altresì la documentazione interna del Consorzio cui accedere, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ritenuta utile a favorire la trasparenza dell'attività, garantendone parimenti la riservatezza dei contenuti.
  10. La Città individua, in coerenza con la propria programmazione complessiva, le attività di interesse da affidare a CSI, impartendo direttive e definendone gli obiettivi, i programmi, le priorità e assegnando le risorse economiche da destinare ai singoli affidamenti anche su base pluriennale.
  11. La Città riconosce altresì il CSI quale proprio partner organizzativo e tecnico nell'ambito di eventuali progetti di riuso software ex art. 69 e segg. del CAD (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) con altre Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con le funzioni istituzionali allo stesso attribuite.

#### **Art. 2 Finalità e oggetto**

1. La presente Convenzione disciplina, nel rispetto della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, i principi e le disposizioni generali che devono essere osservate per qualsiasi affidamento disposto dalla Città al CSI, nell'ambito dell'affidamento dei servizi in regime di esenzione IVA, rientranti tra le finalità del CSI.
2. I servizi erogati dal CSI perseguono l'obiettivo di garantire l'interoperabilità e l'integrazione dei sistemi informativi degli Enti consorziati, nonché con il sistema informativo della P.A. italiana.
3. La presente Convenzione, in particolare, ha ad oggetto i servizi indicati negli Allegati Tecnici, che avranno valenza annuale, e/o in specifici Atti di affidamento che interverranno in vigenza di Convenzione. In tali Atti, saranno definite le attività richieste concordate sulla base di quanto definito dal documento di cui all'art. 7 comma 3 dello Statuto.
4. E' esclusa in ogni caso dalla presente convenzione la fornitura/cessione di beni (fatti salvi i casi in cui gli stessi siano accessori alla prestazione del servizio) oggetto di separati atti negoziali, ai quali non è applicabile l'esenzione IVA.
5. Il CSI dovrà erogare i servizi utilizzando le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecnico-informatiche necessarie, mettendo a disposizione della Città risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di prestazioni affidate, secondo i termini e le modalità contenute in tutti i documenti di cui al precedente punto 3 del presente articolo.

#### **Art. 3 Normativa rilevante**

1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, CSI assicura che la gestione dei



procedimenti amministrativi ad esso affidati avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi.

#### **Art. 4 Appalti di servizi e affidamenti**

1. In ogni caso di acquisizione esterna di servizi il CSI si atterrà alle previsioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nonché, ove applicabile, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
2. L'eventuale affidamento di consulenze e di collaborazioni avverrà nell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati, secondo quanto disposto dal Regolamento per il conferimento di incarichi esterni vigente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI.
3. Città e CSI si atterrano, per tutti gli aspetti di pertinenza della presente Convenzione, a quanto disposto dalla L. 190/2012 in materia di anticorruzione e trasparenza.

### **PARTE SECONDA DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

#### **Art. 5 Modalità di definizione e di aggiornamento delle esigenze**

1. Coerentemente con gli indirizzi e le linee programmatiche di evoluzione del sistema informativo della Città, CSI propone la definizione delle attività annuali entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento.
2. CSI, sulla base delle esigenze espresse dalla Città, predispone ogni anno, per l'esercizio successivo, un documento di previsione annuale e pluriennale dei relativi costi presunti denominato "*Piano dei Servizi*". Tale documento costituisce elemento utile per la Città al fine delle previsioni di bilancio annuale e pluriennale.
3. Sulla base delle sopra citate previsioni, con riferimento ai servizi erogati in continuità, il CSI dimensiona e attiva per l'anno successivo le proprie strutture produttive, con i costi che ne derivano, fatte salve diverse indicazioni della Città
4. Le esigenze della Città sono definite nei seguenti documenti:
  - CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA (CTE) DELL'ENTE  
In questo documento vengono rappresentati e dimensionati, su base annua e con una proiezione triennale, tutti i servizi gestiti in continuità ed i servizi ad hoc identificati al momento della sua stesura. Il documento propone la definizione delle attività annuali di norma entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento;
  - PROPOSTE TECNICO ECONOMICHE (PTE)  
Documenti in cui vengono descritti, dimensionati e valorizzati i servizi di sviluppo ed i servizi ad hoc individuati nel corso dell'anno. Le PTE vengono redatte solo a fronte di esplicita richiesta della Città e secondo quanto descritto nell'Allegato Tecnico ed eventuali successivi.
5. La Città potrà chiedere nuovi servizi e/o varianti ai servizi oggetto della presente Convenzione, nel corso del periodo di vigenza, purché l'introduzione degli



stessi tenga conto delle rispettive necessità operative e di quanto previsto dallo Statuto del CSI.

6. Qualora la Città e il CSI ritengano opportuno o necessario introdurre varianti o miglioramenti ai documenti “Configurazione Tecnico Economica” e “Proposte Tecnico Economiche”, le stesse dovranno essere formalizzate con specifica proposta scritta e avviate solo previa approvazione della Città.

#### **Art. 6 Modalità di offertazione e stima dei costi**

1. Le modalità di offertazione e stima dei costi sono definite nel documento approvato, almeno annualmente, dal Consiglio di Amministrazione del CSI di cui all'art. 7 comma 3 dello Statuto del CSI. In suddetto documento sono anche definite le caratteristiche dei servizi da erogarsi e la modalità di quantificazione dei corrispettivi. In caso di modifica del benchmark di riferimento il CSI deve progressivamente allineare e migliorare le proprie offerte, a parità di servizi offerti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro Consip o della Centrale di committenza regionale al momento attivabili, o comunque essere allineati ai prezzi di mercato laddove comparabili ed oggettivamente verificabili. CSI si impegna rendere disponibili tutti gli elementi in proprio possesso per effettuare la comparazione economica tra i propri servizi e quelli disponibili sul mercato, in particolare tramite Centrali di committenza nazionali o regionali.
2. Nel rispetto della Legge di Stabilità 2016 dell'Art. 1 commi 512-520, anche in relazione a quanto evidenziato nel Documento di cui al precedente comma nelle proprie offerte tecnico – economiche il CSI esplicherà in modo analitico che i prezzi e le stime economiche a preventivo sono complessivamente equivalenti od inferiori, a parità di servizi offerti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza regionali. Il confronto tra i preventivi esposti e i prezzi di mercato dovrà avvenire a parità di condizioni, tenendo conto altresì del regime fiscale applicato. In caso di disallineamento tra il preventivo esposto dal CSI e i prezzi di mercato, il CSI si impegna sin d'ora ad intraprendere azioni correttive finalizzate ad adeguare le stime economiche con quelle di riferimento.
3. L'affidamento formale delle attività da parte della Città al CSI avverrà con uno o più atti formali di approvazione della CTE/PTE e relative assunzioni di impegno di spesa comunicata in forma scritta al CSI da cui risultino gli estremi e il dispositivo dei provvedimenti.
4. Per i servizi in continuità di cui all'art. 5.3 l'affidamento può anche essere frazionato su base mensile, con l'obbligo della sua formalizzazione prima dell'erogazione effettiva dei servizi, anche in caso di eventuale esercizio provvisorio del bilancio; eventuali rimodulazioni intervenute in corso d'opera non pregiudicano il riconoscimento dei costi sostenuti dal Consorzio fino alla condivisione della rimodulazione stessa;
5. Per i progetti e i servizi non in continuità per i quali sussista l'incompatibilità tra scadenze normative che impongono adeguamenti ai sistemi gestiti dal CSI ovvero esigenze straordinarie e motivate dell'Ente, e i tempi amministrativi necessari alla Città per la predisposizione dei relativi affidamenti, la Città può richiedere l'avvio delle attività anche in assenza di formale affidamento garantendo al Consorzio la facoltà di addebitare i costi sostenuti come aggiuntivi rispetto a quelli relativi ai servizi in continuità fino al formale affidamento degli



stessi

6. Il Comune corrisponderà al CSI per ciascuno degli affidamenti, un corrispettivo pari alla copertura dei costi, sostenuti da CSI sulla base del modello di contabilità industriale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del CSI e trasmesso alla Città.
7. Con riferimento all'erogazione dei servizi che non hanno soluzione di continuità, la Città si obbliga a garantire la copertura finanziaria degli stessi. Tuttavia, nel caso in cui il bilancio di previsione della Città non presentasse sufficiente disponibilità, la Città stessa potrà richiedere la riduzione dei servizi e CSI si impegna a formulare una proposta tecnica volta a minimizzare l'impatto della riduzione, fermo restando il riconoscimento dei costi già sostenuti.

#### **Art. 7 Condizioni per l'applicabilità dell'esenzione IVA**

1. I servizi oggetto della presente convenzione sono esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) come indicato in premessa.
2. Qualora, nel corso di validità della presente convenzione la Città non presenti entro il 31/3 di ciascun anno la dichiarazione del permanere dei requisiti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA, a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno le prestazioni saranno automaticamente soggette all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

#### **Art. 8 Modalità di rendicontazione e fatturazione**

Il CSI garantisce che il processo di rendicontazione avverrà con la massima trasparenza, sulla base di modelli di rendicontazione standard ridefiniti nel corso del processo di revisione di cui alle premesse, ed eventualmente adattati alle esigenze specificatamente condivise con l'Ente.

La rendicontazione, secondo quanto previsto dal Documento ex art. 7 comma 3 dello Statuto del CSI, si svilupperà attraverso la Rendicontazione economica e il monitoraggio dell'avanzamento attività e previsioni a finire, convenzionalmente fornite dal terzo trimestre.

Le rendicontazioni economiche evidenzieranno i costi consuntivati al periodo, il confronto con il rispettivo preventivo e la stima economica a finire, con periodicità trimestrale. I prospetti di monitoraggio e di rendicontazione economica predisposti da CSI consentiranno di monitorare gli avanzamenti al fine di minimizzare gli scostamenti finali con azioni correttive in corso d'opera.

Le fatture vengono emesse sulla base dei preventivi di spesa, come segue:

- per i servizi oggetto di PTE, le modalità di fatturazione saranno ivi descritte;
- per i servizi previsti in CTE: sulla base dei costi preventivati dal Consorzio ed accettati dalla Città con cadenza mensile posticipata in regime di esenzione IVA, ciascuna per un importo pari a un dodicesimo della valorizzazione previsionale annuale. La correlazione fra importi fatturati e costi effettivamente rendicontati e l'eventuale determinazione del conguaglio avverrà solo a fine esercizio.

#### **Art. 9 Conguaglio**

1. Al termine dell'esercizio, CSI effettuerà le opportune operazioni di conguaglio economico in relazione ai singoli servizi prestati con riferimento a ciascun impegno di affidamento. Nel caso in cui la Città effettui più atti di affidamento,





- si effettueranno un corrispondente numero di operazioni di conguaglio. Le eventuali poste debitorie e creditorie risultanti da ciascun conguaglio, potranno formare oggetto di compensazione finanziaria ai sensi della disciplina vigente.
2. CSI si impegna a fornire alla Città il consuntivo annuale, a seguito dell'approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci. Tale consuntivo deve illustrare i costi totali effettivamente sostenuti nell'anno per l'erogazione dei servizi affidati dal Comune, evidenziando, per ogni affidamento, l'eventuale scostamento rispetto all'affidato e il relativo conguaglio.
  3. Dal costo dei servizi saranno scomputati gli oneri finanziari che il Consorzio si trova a sostenere in conseguenza del non rispetto dei termini di pagamento concordati e che saranno oggetto di conguaglio separato,
  4. La Città si riserva di richiedere attraverso il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione degli specifici approfondimenti relativi alle modalità di computo.
  5. L'eventuale delta risultante dalla compensazione tra poste debitorie e poste creditorie, sarà regolato nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 18.

#### **Art. 10 Pagamento**

1. La Città effettuerà i pagamenti entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario. Il CSI si impegna a fornire comunicazione di eventuale variazione delle coordinate bancarie fornite.

La Città si impegna ad effettuare i pagamenti, nei tempi indicati. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause imputabili alla Città entro il termine di cui al precedente comma, il ritardo costituirà base di calcolo per il riaddebito degli oneri finanziari sostenuti dal Consorzio ai sensi del precedente art. 9, comma 3

#### **Art. 11 SLA (Service Level Agreement) - Livelli di servizio**

1. I livelli di servizio per i servizi compresi nel documento di cui all'art. 7 dello Statuto del CSI sono descritti negli allegati tecnici alla presente Convenzione ovvero esplicitati nelle specifiche CTE e PTE. Come esplicitato al seguente art. 18 comma 2 è compito del Tavolo di Gestione analizzare eventuali scostamenti dei livelli di servizio rispetto alle attese e condividere le necessarie azioni per ricondurli a quanto previsto.

#### **Art. 12 Controlli sui servizi**

1. La Città può disporre l'effettuazione (direttamente o mediante soggetto terzo opportunamente individuato e comunicato al CSI) di controlli sulla regolare ed efficiente gestione del servizio oggetto della presente Convenzione.
2. Il CSI è tenuto ad agevolare lo svolgimento di tali verifiche, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tale attività.
3. La Città, sulla base degli esiti dei controlli può chiedere al CSI di adottare le misure necessarie per risolvere problematiche eventualmente insorte, secondo le modalità di cui all'art. 18 della presente convenzione.



### **Art. 13 Documentazione**

1. CSI si impegna a realizzare ed aggiornare costantemente un repository contenente la documentazione tecnica relativo al software acquisito o sviluppato per la Città, ovvero in condivisione con altri consorziati o ad investimento diretto CSI.
2. In ogni caso, con riferimento a tale sw e su richiesta della Città, CSI si impegna a rendere disponibile con la massima solerzia e diligenza il codice sorgente (se disponibile) e la completa documentazione tecnica di progetto, compresa ogni altra documentazione tecnica utile per la gestione e gli eventuali ulteriori sviluppi.
3. Sono altresì proprietà della Città le basi dati di cui è titolare l'Amministrazione, per le quali CSI mette a disposizione adeguata documentazione tecnica (struttura, modalità di alimentazione e back up, applicativi collegati), anche per permettere di ottemperare a quanto previsto dall'art. 24 – quater, c.2 della L. 114/2014.

### **Art. 14 Durata**

1. La presente Convenzione decorre dal 1 luglio 2016 con scadenza il 31 dicembre 2016, con eventuale rinnovo esplicito fino al 31/12/2018.
2. La durata dei singoli atti di affidamento è riportata nei medesimi.
3. Eventuali variazioni della durata di cui al precedente punto 2, dovranno essere approvate con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento e quantifichi l'onere economico corrispondente.
4. In ogni caso la Città si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stessi dedicati.

### **Art. 15 Responsabilità del CSI**

1. Il CSI si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto della presente Convenzione con la massima diligenza e risponde esclusivamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti imputabili a fatto della Città, di terzi o comunque dovuti a causa fortuita o forza maggiore, ovvero derivanti da comportamenti impropri, errati o non conformi alle istruzioni impartite dal CSI.

### **Art. 16 Impegni delle Parti**

1. La Città designerà un Referente per la definizione delle modalità di espletamento delle attività oggetto degli Allegati Tecnici e degli eventuali ulteriori affidamenti.  
Parimenti il CSI nominerà un proprio Referente.
2. Il CSI si impegna al rispetto delle tempistiche definite con la Città, nonché a segnalare tempestivamente problemi e/o criticità che possano causare ritardi.
3. Il CSI appronterà e concorderà con la Città piani di lavoro coerenti con gli



obiettivi definiti congiuntamente, svolgendo verifiche sugli avanzamenti dei progetti e periodicamente, o comunque ogni volta si presentino condizioni di criticità, informerà la Città sulle evoluzioni. A fronte di criticità il CSI si impegna a proporre interventi correttivi al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

4. Per ogni modifica di requisito già definito, o per ogni nuovo requisito che dovesse emergere durante l'erogazione dei servizi, il CSI provvederà a proporre delle varianti che saranno oggetto di valutazione nell'abito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 18.

#### **Art. 17 Responsabile dell'esecuzione**

1. La Città individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente Convenzione .....
2. CSI individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione .....

#### **Art. 18 Tavolo di Gestione della Convenzione**

1. Il Tavolo di Gestione ha la responsabilità della gestione complessiva della Convenzione ed è costituito da membri nominati con specifici provvedimenti organizzativi dei Direttori Generali, rispettivamente, della Città e del CSI.
2. I compiti assegnati al Tavolo di Gestione sono:
  - attuazione delle indicazioni fornite dallo Steering Committee e, parimenti, riporto allo stesso Steering Committee per valutazioni di sintesi dello stato dei servizi e valutazioni di eventuali interventi correttivi ed evolutivi di carattere strutturale;
  - analisi delle rendicontazioni trimestrali, valutazione dell'adeguatezza delle motivazioni in caso di scostamento dei corrispettivi rispetto ai preventivi e conseguente definizione delle azioni correttive;
  - controllo dell'andamento complessivo dei servizi; valutazione dei livelli di servizio e analisi degli indicatori di performance o degli SLA;
  - verifica periodica dei volumi di riferimento;
  - coordinamento dell'attività; individuazione, analisi e validazione delle azioni di miglioramento e di evoluzione tecnologica o di inserimento di nuovi servizi e delle eventuali varianti;
  - controllo dell'andamento complessivo della fatturazione e del credito;
  - verifica annuale degli Allegati Tecnici e/o approvazione dei relativi eventuali aggiornamenti/nuovi allegati.
3. Nel caso dovessero insorgere problematiche in relazione all'erogazione di singoli servizi affidati, la relativa gestione compete al Tavolo di Gestione e le eventuali controversie insorte saranno risolte bonariamente.

#### **Art. 19 Protezione dei dati personali e riservatezza**

1. In qualità di Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. come risulta da atto di nomina sottoscritto contestualmente alla presente Convenzione, il CSI, nello svolgimento delle attività affidategli dalla Città (Titolare del trattamento) e che comportano il trattamento di dati personali, è tenuto:



ad attenersi alle disposizioni previste dal D.Lgs.196/03 e s.m.i e a rispettare i provvedimenti emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali;

ad attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento con il suindicato atto di nomina soprattutto in materia di misure di sicurezza

per quanto di competenza, a prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di richieste di informazioni, controlli ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti;

in generale, ad operare esclusivamente in base alle finalità prescritte dal presente atto.

2. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. 196/2003 e dalle modalità previste, anche oltre i limiti temporali di vigenza della presente Convenzione.
3. La Città si riserva la possibilità di effettuare audit ed ispezioni sulla conformità di CSI rispetto alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003.

#### **Art. 20 Accessibilità**

1. Nello svolgimento delle proprie attività, il CSI è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, volte a favorire l'accesso dei soggetti disabili ai servizi informatici.

#### **Art. 21 Adempimenti in materia di sicurezza**

1. Il CSI nell'espletamento dei servizi dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni provvedimento e cautela necessaria per garantire l'incolumità delle persone. In particolare le parti si impegnano a rispettare quanto dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di cooperazione e coordinamento. A tal fine e per ogni ulteriore occorrenza il CSI dovrà rapportarsi con il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione della Città e dovrà essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) prima dell'inizio dei servizi oggetto della presente Convenzione.

#### **Art. 22 Oneri fiscali e spese**

1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte richiedente.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

#### **Art. 23 Modifiche**

1. La presente Convenzione può essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo tra le stesse. Le eventuali modifiche, integrazioni, o interpretazioni devono essere formulate con atto scritto, sottoscritto dalle Parti.

#### **Art. 24 Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione e relativi Allegati, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa



CITTA' DI TORINO



referimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

Torino, lì \_\_\_\_\_

La Città di Torino

Il CSI-Piemonte

Città di Torino

CSI-Piemonte